

## TIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

### Prima Sezione Civile

#### Ufficio del Giudice Tutelare

#### Il G.T.

ESAMINATA la comunicazione del Comune di Villa San Giovanni Settore affari generali del 9.12.2019, assegnata alla scrivente in data 10.1.2020, e considerato il tenore della stessa da cui si evince la volontà del sig. XXXXX di contrarre matrimonio con la sig.ra XXXXX;

CONSIDERATO che all'udienza del 15.1.2020 sono stati sentiti: XXXXX ed il suo Ads – avv. XXXXX-, e che altresì presente all'udienza è stata sentita la sig.ra XXXXX, che pertanto, è emerso pacificamente la ferma volontà del sig. XXXXX di voler contrarre matrimonio con la sig.ra XXXXX, motivata dal fatto che vivono insieme da oltre 15 anni (vd. verbale di udienza ... *la voglio sposare perché lei è tutto per me ... si mi voglio sposare perché viviamo insieme come marito e moglie da 15 anni e poi sono religioso e non voglio fare peccato (ho avuto 5 preti come cugini e zii) ...*);

CONSIDERATO che il suo Ads avv. XXXXX ha dichiarato di aver instaurato con l'amministrato un buon rapporto, e che lo stesso si lascia amministrare avendo accettato la sua presenza e figura di Ads, confermando inoltre che vivono insieme da diverso tempo e che la signora XXXXX se ne prende cura;

#### OSSERVA

E' principio conforme a diritto quello secondo cui tra il diritto personalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al proprio matrimonio e l'interesse degli eredi a far valere l'incapacità del medesimo allo scopo di ottenere l'annullamento del matrimonio, il Legislatore ha ritenuto preminente l'esigenza di tutela dell'autodeterminazione e quindi, la dignità di colui che, non interdetto, ha o vuole contrarre matrimonio (Cassazione 2014 n. 14794).

Sull'art. 127 c.c. la dottrina ha espresso forti critiche, mentre la giurisprudenza fa alcune importanti precisazioni: " in effetti l'interesse del *de cuius* potrebbe restare pregiudicato qualora l'ordinamento non apprestasse alcun rimedio in presenza di uno stato di incapacità (non legale) persistente e qualora sopraggiunga la morte prima che il coniuge abbia recuperato la pienezza delle facoltà necessarie a comprendere il significato giuridico e sociale dell'impegno matrimoniale assunto e quindi, autodeterminarsi contemporaneamente.

Un simile *vulnus* può essere scongiurato, secondo la Corte, alla luce di una interpretazione sistematica ed evolutiva che ammetta la possibilità per l'Ads di coadiuvare ed affiancare la persona bisognosa nell'espressione della propria volontà preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni anche relativamente al compimento di atti personalissimi.

Dunque, nessun dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 120- 127 c.c. se si aderisce ad un'interpretazione evolutiva e di sistema che offre alla persona congiunto o *in procintu* di sposarsi gli

strumenti per esercitare, direttamente o indirettamente, il diritto fondamentale di autodeterminarsi nella scelta consapevole di impugnare il matrimonio ed, in via preventiva, di contrarlo in condizioni di libertà e senza condizionamenti.

Il matrimonio rappresenta senz'altro una scelta di libertà ed è probabilmente tra gli atti giuridici quello in cui la libertà è maggiormente tutelata<sup>1</sup>.

La Corte nega che possa estendersi al beneficiario dell'amministrazione il divieto di contrarre matrimonio stabilito per l'interdetto, affermando il principio secondo il beneficiario può compiere atti personalissimi in generale.

Dunque, il divieto di nozze degli interdetti non va esteso analogicamente ad altri soggetti "che siano incapaci naturali" se non violando l'art. 5 della Convenzione di New York, che impone agli Stati Parti di vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque sia il fondamento.

Orbene, secondo la Suprema Corte tutto ciò che il GT, nell'atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all'Ads in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest'ultimo.

Tanto premesso

#### DISPONE

Non luogo a provvedere sulla comunicazione del 9.12.2019 e nulla da provvedere oltre.

Si comunichi all'Ads.

Efficacia immediata.

Così deciso in Reggio Calabria il 16.4.2020

Il Giudice tutelare  
Dott. Tiziana AMODEO GOT

---

<sup>1</sup> Cassazione 2017 n. 11536: il divieto dell'interdetto di contrarre matrimonio stabilito dall'art. 85 c.c. non si estende, neppure per via analogica, al beneficiario dell'amministrazione.